



*Garante del Contribuente
per il Piemonte*

Torino, 12 aprile 2023

**AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PALAZZO CHIGI
(presidente@pec.governo.it)**

**AL SIG. PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
PALAZZO MADAMA
(SegreteriaGabinettoPresidente@senato.it)**

**AL SIG. PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
PALAZZO MONTECITORIO
(camera_protcentrale@certcamera.it)**

**RELAZIONE AL GOVERNO E AL PARLAMENTO
SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTI
NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE – ANNO 2022
EX ART. 13, COMMA 13 bis, LEGGE N. 212/2000**

Prot. 194/2023

**GARANTE DEL CONTRIBUENTE
DEL PIEMONTE
TORINO
RELAZIONE ANNUALE
Sull'attività svolta nell'anno 2022**

Sommario: Premessa 1. La Garante, la sede e l'organizzazione dell'ufficio tra efficienza e criticità. 2. Dati E Notizie Sull'attività Svolta Nell'anno 2022 dall'Ufficio del Garante per il Piemonte - 3. Considerazioni generali sull'attività svolta – 4. Le principali questioni trattate. - 5.Considerazioni generali sull'attività svolta

PREMESSA –1. La Garante, la sede e l'organizzazione dell'ufficio tra efficienza e criticità

La Garante del Contribuente del Piemonte è la scrivente avv. Giuliana Passero, già componente e Vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nominata con Decreto del Presidente della CTR del Piemonte 0000013/04-05-2022.R ai sensi dell'art. 13 L. 27/07/ 2000 n. 212 per il quadriennio maggio 2022/maggio 2026. Si è recentemente insediata in data 5/05/ u.s., nella sede e nell'ufficio del Garante del Contribuente in Torino, Corso Vinzaglio 8 - Torino, succedendo al Dott. Vittorio Garino che ha concluso il suo mandato lo scorso 2/05/2022.

La nomina è avvenuta a seguito di interpello bandito dal Presidente della CTR Piemonte Dott. Giovanni Giacalone prot. DF.DFCTRTO.Registro dei Decreti del Presidente della CTR.0000006.05-04-2022.R rubricato *“Rinnovo del Garante per il contribuente ex art. 13, L. 27.7.2000, n. 212 e L. 12.11.2011, n. 183. Criteri e modalità di presentazione delle istanze.”*

Al bando hanno partecipato nove concorrenti, tra cui lo stesso Garante uscente.

1.1. La sede del Garante del contribuente, fin dal 2015 ha i suoi Uffici presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Piemonte in Corso Vinzaglio n.8 (10121) in Torino.

Presso detta sede della Direzione Regionale delle Entrate, l'Ufficio del Garante dispone di due stanze frontali ricavate da un atrio che, in passato, è stato chiuso per ricavarne uffici. L'ampiezza è più che adeguata, non altrettanto la *privacy* e la silenziosità considerato che il "finestrone" con il grande androne di accesso al palazzo è solo un plexiglass che non offre alcuna coibentazione acustica e termica. Anche la posizione, forse troppo vicina ai portoni di ingresso, fa sì che sovente l'ufficio venga scambiato per una portineria con accessi e richieste di informazioni da parte di pubblico non riferibili all' Ufficio del Garante.

Su richiesta della scrivente è stata collocata fuori del palazzo, accanto alle altre targhe istituzionali in facciata, una targa in ottone con le insegne della Repubblica e del Garante del Contribuente.

1.2 Deve segnalarsi all'On. Presidente del Consiglio dei Ministri ed agli altri Ill.mi Destinatari, che senza esito sono rimaste le (reiterate) istanze per poter avere una dotazione informatica idonea al collegamento internet (in qualsivoglia forma, a scelta dell'amministrazione!). A tutt'oggi, peraltro sostituiti di recente, la stanza del Garante dispone di **un PC fisso con monitor e tastiera** che— come riferito anche dai tecnici- di fatto non svolgono altra funzione che "macchina di scrivere" (seppur più recenti di quelli precedenti). **Detto PC non ha alcuna possibilità di collegamento con la segreteria (ad esempio per cartelle condivise con i Funzionari) né accede alla rete internet. Sostanzialmente inutile**, non può essere quindi adoperato per le necessarie consultazioni delle banche dati di Dottrina o Giurisprudenza né per accedere ai siti della Corte Suprema o allo stesso utilissimo sistema della Giustizia Tributaria con tutto il suo ricchissimo strumentario (ad es al CERDEF). **Altresì, ovviamente, non accede ad alcuna posta elettronica** (l'Ufficio è dotato sia di PEC che di PEL), né può essere utilizzato dalla scrivente per la lettura diretta delle istanze dei contribuenti ed allegati che ormai copiosissimi vengono trasmessi solo con i sistemi informatici.

Al momento pertanto questa Garante continua a svolgere tutte le attività di cui sopra utilizzando le proprie dotazioni personali (cellulare come hot spot e PC portatile) per il collegamento internet e altre funzionalità indispensabili alle attività di ufficio.

Tale circostanza oltre ad essere incomprensibile - avviandoci ormai al quarto del XXI secolo- , sminuisce la serietà e credibilità dell'Ufficio, lasciando non poco interdetti ed increduli non solo i contribuenti, ma anche gli stessi Dirigenti inviati a colloquio su

qualche pratica, che hanno avuto modo di osservare alquanto incuriositi la Garante “armeggiare” con il suo cellulare per verificare una circolare, cercare una norma, leggere una mail **et similia**.

Consta alla scrivente che già da lungo tempo molti altri Garanti nelle altre Regioni e lo stesso Dott. Vittorio Garino, che ha preceduto la scrivente, abbiano vibratamente, ma senza esito, sollecitato a vari livelli un più consono adeguamento della dotazione per l'espletamento del mandato.¹

Mantenendo una prassi già avviata dal predecessore, anche la scrivente ha ritenuto opportuno acquistare a spese proprie una casella pec ad uso dell'ufficio (garantecontribuentepiemonte@pec.it) atteso che quella fornita dall'amministrazione aveva sin da subito ulteriormente sollevato “sospetti” nei contribuenti circa la terzietà del Garante e la sua effettiva posizione all'interno dell'Agenzia delle Entrate.

Annotava infatti il precedente Garante in una condivisibile osservazione contenuta nella relazione per l'anno 2021 come la soluzione adottata dall'Amministrazione per la pec dei Garanti non fosse idonea e anzi: < omissis>....**sicuramente lesiva della terzietà della figura dei Garanti** sol che si consideri che l'indirizzo è”....**@pec.agenziaentrate.it**” (cioè una delle controparti principali dei contribuenti), che il Titolare della casella sarà lo stesso di quella istituzionale, cioè il Direttore Regionale e che gli unici abilitati all'utilizzo delle pec saranno i funzionari distaccati dalla Direzione Regionale per il supporto tecnico logistico ai Garanti stessi. Questi ultimi, non essendo associati e abilitati alle loro stesse pec, non potranno operarvi in autonomia (dal proprio computer a casa e neppure da quello dell'ufficio, evidentemente fornito quale ...macchina da scrivere, essendo stato vietato il collegamento dello stesso a internet) e dipenderanno sempre dall'attività del personale dell'Agenzia delle Entrate.

Con la casella pec fornita dall'Agenzia sarò molto meno operativo di quanto lo sono ora con la pec attivata personalmente e quindi anche a me accessibile (oltre che al personale di segreteria) e **apparirà sicuramente ancor meno “terzo” e anzi quale**

¹ Per correttezza di narrativa occorre dire che nel mese di Giugno u.s., il Direttore Regionale, al fine di rispondere alle istanze della scrivente e **tentare** una soluzione al problema, ha fatto disporre una diversa allocazione del ripetitore della **linea internet wi-fi a disposizione degli utenti (trattasi comunque della linea “Guest” a disposizione del pubblico !)**, ma purtroppo la struttura imponente dello storico palazzo e la dislocazione delle stanze, comunque troppo lontane dal ripetitore, non ha permesso di rendere effettivo ed efficace questo tentativo e **pertanto a tutt'oggi non vi è alcun collegamento alla suddetta rete Guest dall'interno delle stanze del Garante**, donde – come detto- la scrivente continua ad usare per l'indispensabile accesso alla rete internet e la posta elettronica il suo cellulare personale in modalità hot spot per svolgere le attività di ufficio dal suo pc portatile, non essendo utilizzabile all'uopo neppure il pc fisso in dotazione.

un “dipendente” dell’Agenzia, risultandone viepiù rimarcata una posizione subordinata,

Auspicio pertanto un ripensamento e una rimodulazione del servizio - dichiaratamente finalizzati a “escludere qualsiasi vulnus alla terzietà della figura del Garante” - consentendo quantomeno ai Garanti stessi l’accesso e l’utilizzo della pec “a loro destinata”, possibilmente con l’indirizzo riconducibile quantomeno al MEF e non all’Agenzia delle Entrate.”

1.3 L’Ufficio di Segreteria risulta strutturato ed organizzato con l’ausilio di nr. due funzionari di cui uno assegnato stabilmente all’Ufficio del Garante al 100% ed un altro assegnato al 20%, in condivisione con altro ufficio della Direzione Regionale, che si occupano di tutta la parte inerente la ricezione, la fascicolazione e la trasmissione agli uffici competenti delle istanze che pervengono all’Ufficio con le relative richieste di chiarimenti e di interventi da parte del Garante. I due attuali funzionari compongono uno staff eccellente quanto a sinergie e competenze e la scrivente ha espressamente fatto richiesta al Direttore Regionale, per la buona organizzazione dell’Ufficio, ed al fine di poter fornire un tempestivo ed efficace servizio ai contribuenti, di stabilizzare a tempo pieno presso l’Ufficio l’unità di personale attualmente assegnato solo in condivisione.

2. Dati e notizie sull’attività svolta nell’anno 2022 all’Ufficio del Garante del Contribuente per il Piemonte.

Le pratiche pervenute al Garante per il Piemonte nel corso dell’anno 2022 sono state complessivamente 215 così ripartite:

Liquidazione/accertamento/sanzioni relativi a diritti o tributi erariali	09
Liquidazione/accertamento/sanzioni relativi a diritti o tributi locali	05
Riscossione tributi erariali	16
Riscossione tributi locali	10
Rimborsi tributi erariali	08
Rimborsi tributi locali	01
Verifiche fiscali	01
Casi di remissione in termini del contribuente	00
Pareri per mancato o irregolare funzionamento degli uffici	16
Istanze/Questioni varie di competenza	127
Istanze/Questioni varie non di competenza	22
TOTALE	215

(nel totale delle Istanze questioni varie di competenza sono comprese 41 pratiche per canone TV)

Gli esiti delle pratiche giunte a definizione nel corso dell'anno 2022, comprese alcune pratiche presentate negli anni precedenti e pendenti al 1° gennaio 2022 (**nr. 17**), hanno avuto il seguente esito:

esiti favorevoli per il contribuente	80
esiti contrari per il contribuente	67
Pratiche archiviate per rinuncia, infondatezza o altri motivi	32
Pratiche in attesa di risposta, sospese o in lavorazione	37

3..Considerazioni generali sull'attività svolta

Il bilancio complessivo del lavoro svolto nell'anno 2022 è positivo e si rileva un incremento dei reclami pervenuti rispetto ai due anni precedenti, probabilmente anche in considerazione del fatto che sono riprese le attività in modo più ordinario dopo il lungo periodo che ha negativamente caratterizzato il lavoro durante la pandemia da COVID-19

Anche nel 2022 in un numero elevato di casi l'intervento del Garante ha consentito di pervenire all'adozione, da parte degli Uffici Finanziari, di provvedimenti di annullamento o di rettifica in autotutela, totale o parziale, di atti illegittimi o comunque errati.

Questo grazie all'instaurazione, per opera di questa Garante, di un effettivo contraddittorio tra contribuente e Ufficio, costantemente informati delle reciproche osservazioni, che si è rivelato utile anche nei casi in cui il contribuente non è pervenuto al risultato inizialmente atteso, perché gli ha comunque consentito di chiarire la sua posizione e di ricevere ulteriori spiegazioni sulle ragioni sottostanti alle decisioni degli Uffici.

Veramente rari -seppur presenti- i casi in cui il contribuente (e con lui la Garante) sono rimasti insoddisfatti della risposta degli Uffici, fermi evidentemente su posizioni non condivisibili.

Complessivamente si deve invece riconoscere alla grande maggioranza degli Uffici e dei funzionari la disponibilità a collaborare con l'ufficio del Garante in modo pronto nonché la capacità di riconoscere le ragioni legittimamente sostenute dai contribuenti,

pervenendo, quando è stato necessario, all'adozione di provvedimenti di annullamento o di rettifica in autotutela.

Complessivamente buoni anche i rapporti con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e con i responsabili degli Enti Locali. Meno pronti alla risposta gli enti locali maggiori (come la Regione) nonostante la scrivente abbia sin dal suo insediamento rappresentato all'assessore competente la necessità di un più puntuale rapporto con questo ufficio al fine di soddisfare le giuste istanze dei contribuenti.

4. Le principali questioni trattate.

A) processi verbali di contestazione

Già sollevato in passato, era stato messo in rilievo il problema relativamente al contenuto dei processi verbali di contestazione notificati dalla Guardia di Finanza in quanto, così come formulati, avrebbero potuto indurre il cittadino-contribuente a ritenere come dovuto il doppio del minimo della sanzione, e ciò anche in presenza, come nel caso di specie, di una violazione di minima gravità, che avrebbe all'esito del procedimento sanzionatorio necessariamente comportato l'irrogazione della sanzione nel minimo.

L'oblazione è un'opzione che può esercitare, qualora vi abbia interesse, colui che ha commesso la violazione e non può essere surrettiziamente sollecitata dall'ente accertatore, soprattutto quando quest'ultimo non ha determinato preliminarmente la sanzione in concreto dovuta per la gravità della violazione addebitata, determinazione nel caso di specie, peraltro, di competenza di altro Ente (la Ragioneria territoriale dello Stato).

Poiché non mi risulta che nello specifico argomento nulla sia mutato, ritengo mio dovere sottoporre nuovamente la questione agli enti interessati (Guardia di Finanza e il Ministero delle finanze). La problematica evidenziata appare infatti integrare pienamente uno dei "casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione..."(ex art. 13, comma 11 dello Statuto del contribuente) che impongono al Garante stesso di segnalare i fatti per gli opportuni indispensabili provvedimenti correttivi, amministrativi o anche legislativi, ove questi ultimi siano ritenuti indispensabili.

B) questioni relative ai canoni televisivi

Molto frequenti, continuano a riguardare soprattutto le modalità e le condizioni di validità delle disdette degli abbonamenti o questioni particolari inerenti i c.d. “canoni speciali”. Nel 2022 l’Ufficio ha avuto modo anche di occuparsi di vicende relative alla corretta interpretazione delle normative sulla “sospensione” del canone che venne al tempo disposta dopo gli eventi sismici del Centro Italia.

Proprio per il notevole e composito numero di reclami che settimanalmente pervengono, la scrivente ha ritenuto -sin dall’inizio del suo mandato- di avviare interlocuzioni ed incontri direttamente con il Responsabile dell’Ufficio Canoni di Torino proprio al fine di meglio comprendere i meccanismi non solo accertativi ma anche di rimborso o istruttoria delle pratiche, istruttorie che – come riferito- avvengono in molti casi delocalizzate all’estero dalla RAI (per apposite convenzioni da quest’ultimo Ente stipulato con cooperative straniere) con aggravio di tempi (anche mesi) a carico dei contribuenti.

Le passate – riferite- contrapposizioni tra l’Ufficio del Garante e gli uffici finanziari e della RAI che seguono queste pratiche si sono sostanzialmente risolte a seguito dell’adozione, da parte degli uffici, di prassi applicative e di una corrispondente modulistica conformi alle linee di interpretazione della normativa in materia, esaminate e condivise in occasione dei precedenti incontri e scambi di corrispondenza nonché di una più attenta applicazione dei principi di buona fede e raggiungimento dello scopo.

Si rilevano ancora complessità applicative tra il vecchio regime e quello instaurato con il “canone in bolletta” (assai invisibile ai contribuenti) oltreché complesso per i parametri e la non coincidenza dell’effettivo fruitore rispetto al pagatore, atteso che con il canone in bolletta ha rilevanza solo il “codice fiscale” dell’intestatario del contratto di energia elettrica, a prescindere del soggetto effettivamente fruitore.

Occorre osservare comunque che l’intervento dell’Ufficio SAT è sempre stato tempestivo e quasi sempre risolutivo delle controversie, con definitiva e sostanziale soddisfazione degli istanti.

Il numero delle istanze potrebbe ulteriormente diminuire ove giungesse a compimento lo sforzo avviato dallo Sportello SAT per il potenziamento dei canali di comunicazione offerti agli utenti e per la riduzione dei tempi di risposta alle richieste provenienti dagli abbonati.

A parte taluni casi in cui Garanti di altre regioni trattano direttamente i reclami di contribuenti residenti nel loro ambito territoriale, avendo sede a Torino gli uffici della RAI- SAT, il Garante del Piemonte attrae per competenza territoriale tutte le pratiche di questa materia.

C) Pratiche concernenti segnalazioni di irregolarità che si assumono commesse da Uffici Finanziari.

Si tratta di una categoria eterogenea, in cui sono comprese denunce di errori di vario genere, di carenze di motivazione di atti degli Uffici Finanziari e di mancate risposte a quesiti ed esposti presentati dai contribuenti all'Amministrazione.

In effetti l'obbligo di motivare adeguatamente gli atti, previsto dalla L. n. 241 del 1990, e ribadito dall'art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, è in alcuni casi, fortunatamente sempre più rari, ancora trascurato.

D) Pratiche concernenti lamentele dei contribuenti

Altre pratiche continuano a essere originate dalla **mancata tempestiva risposta alle richieste e alle segnalazioni dei contribuenti**. In pochi casi ciò è parso attribuibile alla deliberata intenzione di negare ascolto alle istanze degli stessi, ma più frequenti sono i casi in cui la mancata risposta o il ritardo sono da attribuire a disattenzione o a sovraccarico di lavoro. È comunque doveroso riconoscere che la situazione, sotto questo profilo, è in costante miglioramento.

C) Le pratiche relative ai **rimborsi** sono lieve diminuzione, ma quelle che vengono sottoposte al Garante presentano criticità e difficoltà per tempi e modalità operative che rendono necessarie a volte complesse istruttorie.

Quello dei rimborsi resta quindi un problema grave e sentito, che incide in modo negativo sui rapporti tra contribuenti e fisco.

Ingiustificato e fonte di condivisibili doglianze e di risentimento verso l'attività dell'Agenzia delle Entrate è non solo il ritardo nei pagamenti, ma anche la carenza di informazione sulla sorte delle pratiche di rimborso, con l'effetto di portare all'exasperazione i contribuenti interessati e di compromettere il prestigio e la credibilità dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato.

I contribuenti sanno anche troppo bene quanto gravi e immediate siano le conseguenze di un loro ritardo, anche minimo, nell'adempimento dei doveri fiscali e non riescono a comprendere perché mai queste regole debbano valere solo contro di loro. Nella maggior parte dei casi gli Uffici locali rispondono al sollecito del Garante comunicando che il rimborso è stato da tempo convalidato, ma che l'effettuazione concreta del pagamento spetta agli Uffici centrali. Questi, poi, rispondono troppo spesso in modo evasivo, comunicando scadenze generiche, oppure che non è allo stato possibile prevedere una data certa di erogazione. Non sempre chiaro il meccanismo della compensazione tra somme.

D) **Le questioni relative all'eccezione di prescrizione** costituiscono da sempre una componente importante del complessivo flusso di lavoro, incrementata certo dai tempi lunghi con cui procedono le fasi dell'accertamento e della riscossione nonché dai problemi legati alle notifiche, oggetto spesso di contestazione. Se in passato vi sono stati moti ondivaghi degli orientamenti giurisprudenziali circa i termini di prescrizione in relazione alle varie imposte, da tempo ormai la Suprema Corte ha dettato regole e principi che, avendo fatto notevole chiarezza rispetto al passato, principi quotidianamente applicati anche dai giudici di merito. Purtroppo gli Enti impositori sono più vincolati alle proprie circolari e come già rilevava il Garante che mi ha preceduto, *“questo non aiuta nel prevenire i contrasti anche perché la lineare relazione tra le parti di un qualsiasi rapporto di credito si complica non poco nella vicenda tributaria, articolata tra la fase dell'accertamento e quella della riscossione, con una distinzione tra le parti creditizie che permane anche nelle modalità di approccio ai problemi.”*

La scrivente è particolarmente attenta a valutare la documentazione prodotta dagli Uffici a seguito di richiesta di chiarimenti sul punto, ma non poche volte, esattamente come in passato che l'ha preceduta, ha dovuto rilevare la circostanza – peraltro foriera di possibile danno erariale a seguito di giudizi sfavorevoli- secondo cui, a dire di molti Enti impositori, la prescrizione non è rilevabile in sede di autotutela, ma solo in sede di contenzioso giudiziario e mai d'ufficio.

Si tratta di un orientamento per il quale tutti i Garanti hanno espresso riserve sollecitando un'interpretazione più rispettosa dei principi di equità fiscale soprattutto alla luce del fatto che l'amministrazione finanziaria **può annullare d'ufficio i propri atti illegittimi o infondati anche in pendenza di giudizio e anche se si tratta di atti non impugnabili** (art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994).

E) **Le verifiche fiscali.** Nell'anno in esame vi è stata segnalazione di una sola verifica fiscale.

F) Le **pratiche relative alle imposte locali** sono stazionarie, e riguardano quasi esclusivamente l'I.C.I., la TARSU, la TARI, la TASI e l'IMU. E' pervenuta l'istanza di un comune che lamenta l'incameramento da parte di altro comune piemontese avente codice simile (con inversione dei numeri 6 e 9) delle tasse locali versate per errore dai contribuenti segnalando su F23 e F24 il codice sbagliato. Il Comune in questione ha mostrato molta resistenza a risolvere la questione restituendo l'indebito.

G) Come già in passato, continuano a pervenire al nostro Ufficio **richieste di informazioni, o di pareri**, a cui si risponde che queste attività non sono di competenza del Garante il quale non ha funzioni surrogatorie né del difensore tecnico né dell'Ufficio. Quando è possibile si forniscono comunque al richiedente indicazioni sull'Ufficio o soggetto al quale rivolgersi o si inoltrano direttamente all'Ufficio competente le richieste del contribuente.

H) Il Garante concede il nullaosta per le proroghe di termini rese necessarie dal **mancato funzionamento di Uffici Finanziari** per cause di forza maggiore (come scioperi, inagibilità per guasti a impianti, calamità naturali, ecc.). Anche nell'anno 2022 il nostro Ufficio ha sempre dato il proprio assenso dopo aver verificato – sulla base della documentazione allegata – la condivisibilità della valutazione circa l'esistenza e la gravità del caso di forza maggiore.

5. II GARANTE COME PRESIDIO DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTI NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

A livello nazionale si sono intensificati i **contatti con altri Uffici Regionali del Garante del Contribuente** e si è continuato un percorso per l'adozione di regole di comportamento conformi per uniformare, per quanto possibile, l'attività dei vari Uffici e le eventuali prese di posizione.

A livello regionale ottimi rapporti si sono instaurati con il Difensore Civico Regionale del Piemonte, eliminato ogni conflitto di competenza nell'ottica della migliore tutela del cittadino/contribuyente.

La situazione non è mutata rispetto agli anni precedenti per quanto riguarda il problema della **“visibilità” dell’Ufficio del Garante**, la cui stessa esistenza continua a essere assai poco conosciuta dalla gran massa dei contribuenti.

Pur tuttavia non sono mancate occasioni di far conoscere la figura del Garante durante lezioni di *“Educazione alla Legalità fiscale”* ed *“Educazione civica”* richieste dalle scuole non solo del Piemonte ma anche di altre Regioni (ad esempio Toscana ed Emilia Romagna) che la scrivente ha avuto occasione di poter svolgere nell’anno 2022, richiesta dai locali Uffici Scolastici Regionali o dai Dirigenti Scolastici, quale esperta e già Referente per la Legalità Fiscale sia nel Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (2014-2018) che presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte (anni 2019-2021), in continuità peraltro con progetti educativi sulla Legalità Fiscale svolti sin dagli anni 2009- 2014 in sinergia anche con l’Università di Torino, la Commissione Tributaria, il Tribunale.

Quanto agli utenti dell’Ufficio del Garante, i potenziali utilizzatori sono essenzialmente i privati e i piccoli imprenditori, e più raramente i contribuenti e le aziende medio-grandi e grandi, che possono disporre di ampi mezzi e di consulenti e difensori esperti e qualificati. Non sono mancati tuttavia reclami pervenuti a mezzo di legale e professionisti abilitati, patronati, enti vari. Di conseguenza, per rendere veramente vitale l’istituto, è indispensabile che l’esistenza e l’attività del Garante siano portate a conoscenza della gran massa dei cittadini con mezzi più efficaci di quelli attualmente esistenti.

Conclusioni

Il panorama dell’attività dell’Ufficio del Garante, anche in questo anno, appare nel complesso soddisfacente.

Sarebbe però indispensabile prevedere forme di supplenza per il caso di impedimento/incompatibilità del Garante titolare.

Da anni si discute se attribuire al Garante del contribuente funzioni più incisive e si è proposto di attribuirgli compiti di mediazione tributaria in sostituzione dell'attuale disciplina svolta all'interno degli stessi enti impositori e pertanto priva di quel minimo di terzietà indispensabile: ciò tuttavia comporterebbe una rivoluzione dell'organigramma dei garanti dei contribuenti nonché costi difficilmente sostenibili, salvo fare rientrare tale riforma nei fondi del PNRR, congiuntamente alla riforma della giustizia tributaria, sempre che anche quest'ultima si faccia.

Come si è visto, invece, l'attività nella quale il Garante ottiene i migliori risultati, e forse la principale, è quella di sollecitare le amministrazioni a rivedere in autotutela le richieste fiscali ottenendo il risultato, nell'interesse dei contribuenti e della stessa amministrazione, di obbligare quest'ultima ad assumere un provvedimento espresso sull'istanza di autotutela, risultato invece non ottenibile con la mera istanza diretta del contribuente.

Il contribuente, tuttavia, si rivolge al Garante quando ha esperito inutilmente o non vi sono altri mezzi di tutela del suo diritto, magari dopo una sentenza del giudice tributario negativa e passata in giudicato.

Tale situazione si verifica soprattutto perché, da un lato, l'ufficio del Garante è poco conosciuto, dall'altro perché l'istanza al Garante non suspenderebbe comunque i termini per esperire gli ordinari mezzi di impugnazione dell'atto del quale il contribuente lamenta l'illegittimità.

Anche quest'anno devo ripetere che per ovviare a tale situazione e consentire che l'attività del Garante possa veramente determinare un abbattimento del contenzioso, anche senza incidere sugli istituti vigenti (mediazione e conciliazione) **una riforma a costo zero sarebbe quella di prevedere legislativamente, con tempi ristretti e rigorosi, ma limitatamente alle controversie di minore importo (da stabilire), la sospensione dei termini per impugnare nel momento in cui il contribuente presenta istanza di tutela al Garante.**

Con osservanza

LA GARANTE DEL CONTRIBUENTE
GIULIANA PASSERO

